



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 11 dicembre 2006 n.130

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 121, secondo comma, della Legge 23 febbraio 2006 n.47;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta del 4 dicembre 2006;  
Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N. 47.**

### **Art.1**

L'articolo 1, comma 1, numero 9), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“9) per “Soggetto Inidoneo” una persona fisica che:

- a) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a tre mesi per misfatti contro il patrimonio commessi negli ultimi quindici anni;
- b) risulti condannata, con sentenza penale di condanna definitiva, alla pena detentiva non inferiore a due anni per misfatti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) commessi negli ultimi quindici anni;
- c) sia sottoposta ad una procedura di concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di cinque anni.”.

### **Art.2**

All'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è aggiunto il seguente comma:

“4. La Certificazione non deve recare una data anteriore di sei mesi rispetto alla data di presentazione presso la Cancelleria o di esibizione al notaio in sede di costituzione della società.”.

### **Art.3**

L'articolo 6, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. E' istituito il Registro delle Società, tenuto presso la Cancelleria del Tribunale, per l'iscrizione dei seguenti dati di ciascuna società:

- estremi dell'atto costitutivo e del nulla osta del Congresso di Stato ove richiesto da leggi speciali e degli eventuali successivi provvedimenti di autorizzazione o revoca delle medesime;
- sede sociale e sue successive eventuali variazioni;
- capitale sociale sottoscritto e versato, e sue eventuali variazioni;
- oggetto sociale e sue successive eventuali modificazioni;

- generalità dei legali rappresentanti della società, degli amministratori, dei sindaci, dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile eventualmente nominati, dei liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri;
- data di approvazione del bilancio;
- estremi dei provvedimenti concernenti eventuali trasformazioni, fusioni o scissioni;
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti la liquidazione della società, la concessione di moratorie ovvero l'apertura di procedure concorsuali, nonché ogni altro provvedimento che l'Autorità giudiziaria ritenga utile far annotare;
- esistenza di un socio unico, se la società non abbia emesso azioni al portatore;
- esistenza di pegno sulle partecipazioni delle società stesse.
- esistenza di sequestri o di pignoramenti sulle partecipazioni.”.

#### **Art.4**

L'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“3. Devono essere inoltre depositati presso la Cancelleria tutti i verbali assembleari delle Società entro il termine di trenta giorni dalla registrazione ovvero, se le deliberazioni non sono soggette a tale formalità, dalla data della adunanza, fatti salvi diversi termini indicati dalla legge.”.

#### **Art.5**

L'articolo 7 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. Nella corrispondenza, negli atti, negli annunci, nei titoli emessi o redatti di ciascuna società devono essere indicati:

- la denominazione, il tipo e la sede della società;
- la data e il numero di iscrizione nel Registro;
- il capitale sociale versato e quello sottoscritto;
- l'eventuale stato di liquidazione della società;
- l'eventuale esistenza di socio unico.”

#### **Art.6**

L'articolo 10, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste dall'articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n. 105, da depositarsi entro trenta giorni dall'effettuazione dello stesso presso la Cancelleria a cura degli amministratori.”.

#### **Art.7**

L'articolo 12 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. Le società di capitali possono avere un socio unico al momento della loro costituzione così come per successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto. Nelle società di capitali, la riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un unico soggetto non implica lo scioglimento delle stesse.

2. Il socio unico esercita i poteri e diritti attribuiti ai soci o all'assemblea dalla legge o dallo statuto.

3. L'esistenza del socio unico di una società di capitali che non abbia emesso azioni al portatore deve essere iscritta nel Registro.

4. In caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le partecipazioni sono state da lui possedute esclusivamente qualora:

- a) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del socio unico non sia formulata entro i termini previsti dall'articolo 20 della Legge per il deposito dell'atto costitutivo, in caso di costituzione di società con atto unilaterale, ovvero
- b) la richiesta di iscrizione nel Registro dell'esistenza del socio unico non sia formulata entro i termini previsti dagli articoli 26, comma 2, e 28, comma 3, della Legge, in caso di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto, ovvero
- c) il capitale sociale non risulti interamente versato entro il termine di sessanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro della società costituita con atto unilaterale o nel termine di sessanta giorni dalla data di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto.

5. Nelle società di persone, il venir meno della pluralità dei soci è causa di scioglimento della società, se la pluralità non viene ricostituita nei successivi tre mesi.”.

### **Art.8**

L'articolo 13 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore a:

- 1) € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento euro) nelle società a responsabilità limitata;
- 2) € 77.000,00 (settantasettemila euro) nella società per azioni;
- 3) € 256.000,00 (duecentocinquantaseimila euro) nelle società anonime”.

### **Art.9**

L'articolo 14, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“5. Nel caso in cui l'assemblea, convocata a norma dei commi che precedono, non adotti i provvedimenti di legge, il Commissario della Legge, su istanza degli amministratori, dei sindaci, di qualunque interessato ovvero d'ufficio, dispone la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio, con decreto da iscriversi nel Registro.”.

### **Art.10**

L'articolo 15, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“3. L'assemblea può aumentare il capitale sociale imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le partecipazioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente ai soci in proporzione di quelle da essi possedute. Nelle società anonime e nelle società per azioni l'aumento di capitale può essere eseguito anche mediante aumento del valore nominale delle azioni.”.

### **Art.11**

L'articolo 16 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. Per la costituzione di una società di capitali è necessario:

- 1) che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
- 2) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto;
- 3) che siano rispettate le disposizioni della Legge riguardo ai conferimenti;
- 4) che tutti i soci persone fisiche non siano Soggetti Inidonei.

2. Per la costituzione di una Società di persone, si applica il comma 1 in quanto compatibile.

3. Per costituire le società anonime, le società di cui all'articolo 2, comma 5, le società per le quali sia espressamente previsto da leggi speciali, le società il cui oggetto sociale contenga attività economiche o settori merceologici compresi nel decreto di cui al successivo comma 6, occorre ottenere una autorizzazione amministrativa preventiva e non revocabile che si esprime in un nulla osta del Congresso di Stato.
4. Le società di cui al comma che precede possono modificare l'oggetto sociale solo previo nulla osta del Congresso di Stato, salvo che non intendano assoggettarsi alla disciplina dell'art 9 della Legge.
5. Il nulla osta è richiesto al Congresso di Stato mediante apposita istanza corredata da un piano aziendale di massima che convinca, in termini oggettivi e soggettivi, della sua affidabilità e della sua compatibilità con le esigenze economico-sociali della Repubblica. Il Congresso di Stato nel concedere il nulla osta ha facoltà di imporre limiti e condizioni a garanzia della corretta realizzazione del piano aziendale.
6. In casi d'urgenza ovvero al fine di prevenire distorsioni del contesto socio-economico della Repubblica, con decreto delegato può essere stabilita la necessità di nulla osta del Congresso di Stato per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici.
7. Con decreto delegato possono essere dettate specifiche regolamentazioni per le attività economiche e per i settori merceologici individuati nel decreto previsto al comma che precede”.

#### **Art.12**

L'articolo 17, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “1. All'atto dell'accettazione dell'incarico fiduciario, le Società Fiduciarie che, sulla base del mandato fiduciario, costituiscano società, ne acquisiscano o ne posseggano partecipazioni, devono obbligatoriamente e preventivamente procurarsi la Certificazione relativa ai fiducianti.”.

#### **Art.13**

L'articolo 19, comma 1, numero 16), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è abrogato.

#### **Art.14**

L'articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “1. Il notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della società, verificato l'adempimento delle condizioni previste dalla Legge, deve depositarne copia conforme presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla data di registrazione, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla Legge.
2. Se il notaio non provvede al deposito nel termine su indicato, ciascun socio o amministratore può provvedervi a spese della società.
3. L'iscrizione della società nel Registro è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo.
4. Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, entro 10 giorni dalla richiesta di iscrizione iscrive la società nel Registro ovvero emette provvedimento motivato di diniego da notificarsi al soggetto che ha richiesto l'iscrizione.
5. Qualora il Cancelliere rifiuti l'iscrizione nel Registro, ovvero non provveda all'iscrizione nel termine di cui al comma che precede, il notaio, o, in difetto, l'amministratore ovvero ciascun socio, può ricorrere al Commissario della Legge entro trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di diniego ovvero dalla scadenza del termine entro il quale il Cancelliere avrebbe dovuto emettere il provvedimento,. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato

l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, ordina con decreto l'iscrizione della società nel Registro. In caso di diniego dell'iscrizione della società nel Registro, il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.

6. L'iscrizione della società nel Registro è comunicata all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio a cura della Cancelleria entro 15 giorni dall'esecuzione della formalità.”.

### **Art.15**

L'articolo 21, comma 7, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 148 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, l'acquisto della personalità giuridica non consente di acquistare beni immobili nel territorio della Repubblica, di accettare donazioni o eredità o di conseguire legati senza l'autorizzazione del Consiglio dei XII.”.

### **Art.16**

L'articolo 22, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è abrogato.

### **Art.17**

Dopo l'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è inserito l'articolo 22 *bis* nel testo che segue:

#### *“Art.22 bis (Nullità della società)*

1. Avvenuta l'iscrizione nel Registro, la nullità della società può essere dichiarata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- b) illiceità dell'oggetto sociale;
- c) mancanza di nulla osta del Congresso di Stato, nei casi in cui sia richiesto dalla legge;
- d) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale, l'oggetto sociale.

2. La dichiarazione della nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel Registro, ed i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali.

3. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con l'iscrizione nel Registro.

4. La sentenza che dichiara la nullità contiene l'ordine di scioglimento e di messa in liquidazione della società e deve essere iscritta nel Registro.”.

### **Art.18**

I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 24 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 sono così sostituiti:

“5. La quota e le azioni possono formare oggetto di pegno e usufrutto. In questi casi, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio e all'usufruttuario, mentre il diritto d'opzione spetta al socio, che deve effettuare il versamento delle somme necessarie. Se sono richiesti versamenti sulla partecipazione, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie, e in difetto, si applica la disciplina della morosità; nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. Su richiesta del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario ovvero del socio, gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci dell'esistenza del pegno o dell'usufrutto. Sulle azioni nominative emesse il pegno si costituisce mediante la consegna dei

relativi certificati azionari al creditore ed in forza di atto pubblico o di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata nelle firme, debitamente annotata sul titolo e nel Registro. Sulle azioni non ancora emesse e sulle quote, il pegno si costituisce mediante annotazione dello stesso nel libro soci e nel Registro in forza di atto pubblico o di scrittura privata munita di sottoscrizione autenticata delle firme. L'usufrutto sulle azioni e sulle quote si costituisce con le modalità rispettivamente previste ai fini dell'opponibilità dei vincoli stessi nei confronti della società.

6. La quota e le azioni possono formare oggetto di sequestro e di espropriazione; il provvedimento del Giudice è iscritto nel Registro. Il pignoramento della quota si esegue mediante notificazione al debitore e al legale rappresentante, mentre per il pignoramento delle azioni emesse deve anche avvenire lo spossessamento. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci. Il provvedimento del Giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificato alla società.

7. Nel caso di sequestro o di pignoramento della quota o delle azioni, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sono esercitati dal soggetto indicato con apposito provvedimento dal Giudice.”.

### **Art.19**

L'articolo 26, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“2. Copia autentica dell'atto di cessione della quota deve essere depositata presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla sua registrazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della stipula, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso o ne ha autenticato le firme; la Certificazione del cessionario, qualora non sia allegata, deve essere depositata presso la Cancelleria unitamente all'atto di trasferimento, e deve avere data uguale o anteriore all'atto stesso. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.”.

### **Art.20**

L'articolo 27, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“3. Le azioni devono indicare:

- 1) la denominazione, la sede e la durata della società;
- 2) la data dell'atto costitutivo nonché la data ed il numero d'iscrizione nel Registro;
- 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale.”.

### **Art.21**

L'articolo 28 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. Il trasferimento delle azioni nominative deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; se le azioni sono state emesse, deve essere effettuata anche la girata sul titolo, autenticata da notaio, fermo restando che il trasferimento ha effetto nei confronti della società con l'iscrizione nel libro soci.

2. Il giratario che si dimostra titolare in base ad una serie continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro soci.

3. Copia autentica dell'atto di trasferimento deve essere depositata presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla sua registrazione, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della stipula, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso o ne ha autenticato le firme; la Certificazione del cessionario, qualora non sia allegata, deve essere depositata presso la Cancelleria unitamente all'atto di trasferimento, e deve avere data uguale o anteriore all'atto stesso. E' nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.

4. L'iscrizione nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'avente diritto, previa esibizione dell'atto di trasferimento.

5. L'usufrutto delle azioni nominative è opponibile ai terzi solamente se annotato sulle azioni stesse e nel libro soci.”.

## **Art.22**

Dopo l'articolo 29 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è inserito l'articolo 29 *bis* nel testo che segue:

### **“Art. 29 bis**

*(Smarrimento, distruzione o sottrazione di azioni al portatore)*

“1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni al portatore, il possessore, previa denuncia alle Forze dell'Ordine, può ricorrere al Commissario della Legge affinché, con apposito provvedimento affisso *ad valvas* e notificato al legale rappresentante della società inviti l'eventuale portatore attuale al deposito dei titoli presso la Cancelleria del Tribunale entro il termine di trenta giorni correnti dalla affissione. Qualora in tale termine nessuno effettui il deposito, gli amministratori possono emettere nuovi certificati a favore del ricorrente, senza alcuna responsabilità nei confronti del possessore attuale, il quale potrà far valere le sue ragioni esclusivamente nei confronti del ricorrente nelle forme del giudizio ordinario, fermo restando che, in tal caso, e salvo che non sia diversamente disposto dal Giudice, il ricorrente esercita i diritti sociali.”.

## **Art.23**

L'articolo 33 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “1. Ogni partecipazione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili, realmente conseguiti, e di cui sia stata approvata dall'assemblea la distribuzione, e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione; nella stessa misura si presume la partecipazione alle perdite.
2. E' nullo il patto con il quale il socio fosse totalmente escluso dagli utili o dalle perdite.”.

## **Art.24**

L'articolo 35, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “2. In ogni caso, i soci hanno sempre diritto di prendere visione del libro soci e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne copia.”.

## **Art.25**

L'articolo 44, comma 3, numero 3), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “3) l'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato mediante lettera raccomandata ai soci presso il domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza; per le società anonime con azioni al portatore la convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso affisso *ad valvas* presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Nelle società per azioni lo statuto può prevedere che la convocazione dell'assemblea avvenga mediante avviso di convocazione affisso *ad valvas* presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Fermo restando le formalità di convocazione stabilite dalle legge, lo statuto può stabilire che ai soci sia data notizia della convocazione anche attraverso altri mezzi di comunicazione. La convocazione dell'assemblea mediante affissione *ad valvas* dell'avviso può avvenire solo nei casi consentiti dalla legge.”.

## **Art.26**

Dopo l'articolo 44 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è inserito l'art 44 *bis* nel testo che segue:

“Art 44 *bis*  
(Assemblea di società anonima con azioni al portatore)

1. In deroga alla disposizione di cui all'art 44, comma 3, numero 9, il verbale di assemblea di società anonime con azioni al portatore deve essere redatto da notaio sammarinese.
2. Il notaio incaricato deve:
  - a) identificare il portatore delle azioni acquisendo copia del documento di identità;
  - b) conservare copia del documento di identità per cinque anni.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 rappresentano atti d'ufficio per il notaio ai sensi dell'articolo 378 del codice penale.
4. La documentazione di cui al comma 2 è esibita dal notaio, su richiesta, esclusivamente all'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali; al di fuori di tale ipotesi, la rivelazione dell'identità dei portatori delle azioni da parte del notaio è punita ai sensi dell'articolo 377 del codice penale.

## **Art.27**

L'articolo 46, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “2. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.”.

## **Art.28**

L'articolo 50, comma 1, numero 1), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “1) che il consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, fermo restando che lo statuto può prevedere *quorum* costitutivi e deliberativi più elevati, anche per singole deliberazioni;”.

## **Art.29**

L'articolo 51, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “1. Nelle società di capitali l'incarico di amministratore può essere conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile.”.

## **Art.30**

L'articolo 51, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “3. Gli amministratori possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta agli altri amministratori, o, in difetto, all'organo sindacale, se nominato, o ai soci.”.

## **Art.31**

L'articolo 52, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “3. Il potere di rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati o al Presidente del Comitato esecutivo eventualmente nominati, nei limiti della delega agli stessi conferita.”.

### **Art.32**

L'articolo 56, comma 2, numero 2), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:  
“2) della oculata vigilanza sulla gestione;”.

### **Art.33**

L'articolo 58, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:  
“3. Qualora per due esercizi consecutivi l'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sia inferiore alle soglie indicate nei commi che precedono, la nomina dell'organo di controllo, se precedentemente divenuta obbligatoria, cessa di esserlo. In tal caso i sindaci decadono *ex lege* con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è venuto meno il presupposto della obbligatorietà; l'assemblea è tenuta a prendere atto della decadenza.”.

### **Art.34**

L'articolo 72, comma 4, numero 1), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:  
“1) il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, i dati anagrafici dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;”.

### **Art.35**

L'articolo 81, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:  
“2. E' consentito effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti in applicazione di norme tributarie.”.

### **Art.36**

L'articolo 82, comma 1, punto 21, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:  
“21) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi.”.

### **Art.37**

L'articolo 93, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:  
“2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti devono essere iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.”.

### **Art.38**

L'articolo 114, comma 1, numero 2), della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:  
“2) il provvedimento di cui all'articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n. 17”.

### **Art.39**

L'articolo 117, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:  
“1. Tutte le azioni relative alla gestione sociale nonché le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i revisori, le società di revisione, i dirigenti e i liquidatori, e tutte le azioni dirette a far dichiarare la nullità della società ovvero di deliberazioni assembleari si prescrivono entro due anni a far data dal compimento dell'atto che dà luogo alla controversia.”.

## **Art.40**

L'articolo 120 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

- “1. Le società iscritte nel Registro alla data di entrata in vigore della Legge devono uniformare lo statuto alle nuove disposizioni in essa contenute entro il 31 maggio 2008, depositando in Cancelleria copia autentica dello statuto nella sua redazione aggiornata ed approvata dall'assemblea.”.
2. Dopo tale data le società che non hanno provveduto ad adeguare lo statuto alla legge si sciolgono e devono essere sottoposte, anche d'ufficio, alle procedure di liquidazione. In caso di inerzia, il Commissario della Legge, a tal fine, assegna un termine non superiore a sessanta giorni per depositare la documentazione attestante l'adeguamento dello statuto alla legge, ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.
3. Nelle società per le quali, ai sensi della legge, la nomina del sindaco non è più obbligatoria alla data di entrata in vigore della Legge, i sindaci decadono a far data dal 31 dicembre 2005, fermo restando la facoltà per l'assemblea di prorogare gli incarichi nel rispetto dei requisiti minimi di legge. L'assemblea è tenuta a prendere atto della decadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti dell'attività compiuta dal sindaco prima dell'entrata in vigore della Legge. In caso di decadenza dalla carica ai sensi del presente comma, il sindaco è esentato dal compimento di tutti i successivi adempimenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 83 della Legge.”.
4. Nella redazione del bilancio relativo all'anno 2006 vi è facoltà di non indicare l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

## **Art.41**

Dopo il comma 1 dell'articolo 120 *bis* della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 così come integrata dal Decreto Delegato n.93/2006, sono inseriti i commi che seguono:

- “2. Le società costituite ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge 13 giugno 1990 n. 68, sono soggette alla Legge, fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, della Legge stessa. Tuttavia, il socio titolare della licenza che ha costituito la società ovvero il socio al quale è stata trasferita la quota di maggioranza prima dell'entrata in vigore della Legge, in caso di scioglimento, conserva il diritto di riacquisire la titolarità della licenza, sempre che ne abbia i requisiti.
3. Le società costituite anteriormente all'entrata in vigore della Legge sono assoggettate all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 5, computando il termine triennale per il versamento di tutti i conferimenti a decorrere dalla entrata in vigore della Legge stessa. L'attestazione dell'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere depositata a cura degli amministratori presso la Cancelleria del Tribunale entro 60 giorni dall'avvenuto versamento.
4. Le società costituite con il nulla osta del Congresso di Stato anteriormente all'entrata in vigore della Legge possono modificare l'oggetto sociale solo previo nulla osta del Congresso di Stato, salvo che non intendano assoggettarsi alla disciplina dell'articolo 9 della Legge”.
5. Nelle società di capitali con socio unico iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, il socio unico acquisisce il beneficio della responsabilità limitata a partire dal momento in cui avrà adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 della Legge, ferma restando la responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte anteriormente.
6. Per le società iscritte nel Registro prima dell'entrata in vigore della Legge, l'indicazione della data di iscrizione nel Registro, laddove prevista dalla legge, è sostituita dall'indicazione della data di riconoscimento giuridico.

## **Art.42**

L'articolo 121 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così sostituito:

“1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della Legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.

2. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alla Legge 22 novembre 2005, n. 168, in materia di requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti a coloro che intendono costituire una società avente ad oggetto l'esercizio del commercio, con decreto delegato da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della Legge, verranno armonizzate le procedure previste nella Legge 22 novembre 2005 n. 168, per la costituzione delle società alle nuove disposizioni di cui alla presente legge.”.

## **Art.43**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 dicembre 2006/1706 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Valeria Ciavatta*